

Regolamenti Cassa Edile

INDICE

Capitolo A: Prestazioni territoriali a favore dei lavoratori in vigore da 1/10/2022 salvo quanto previsto diversamente

1. Premio matrimoniale/Unioni civili	4
2. Premio giovani e premio inserimento nel settore	4
3. Bonus nascita o adozione o affido autorizzato	5
4. Donazioni del sangue-midollo osseo-plasma	6
5. Contributo Una tantum affitto casa	7
6. Contributo una tantum per ingiunzione sfratto	8
7. Contributo per lavoratori con figli portatori di diversa abilità	8
8. Contributo per insinuazioni al passivo procedure	9
9. Contributo una tantum post licenziamento	10
10. Erogazione Bonus Centri Estivi	11
11. Permesso di soggiorno	11
12. Premio fedeltà una tantum	12
13. Attività sportive e ricreative	12
14. Contributi Asilo nido	13
15. Contributi di studio - Scuole Elementari	14
16. Contributi di studio - Scuole Medie Inferiori	14
17. Contributi di studio - Scuole Medie Superiori	15
18. Contributi di studio - Università	17
19. Contributo di studio figli che studiano all'estero	18
20. Rimborso spese dichiarazioni dei redditi presso Caf	18
21. Vestiario e scarpe da lavoro	19
22. Assistenza per la malattia effettuata direttamente ai lavoratori da parte della Cassa dal 271° al 360° giorno di inabilità	19
23. Malattia - Ricovero ospedaliero - operai non aventi diritto all'assegno INPS per il nucleo familiare	20
24. Contributo straordinario dal 91° al 360° giorno di inabilità per infortunio sul lavoro	21
25. Morte conseguente a: malattia generica, T.B.C. e infortunio al di fuori del lavoro	21
26. Morte conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale	22
27. Indennità per i figli dei lavoratori deceduti	22
28. Fondo di Garanzia	22
29. Prestazioni Sanitarie	23
30. Prestazioni Infortuni	23
31. Prestazione Fondo Anticipo Pensionistico	23

Capitolo B: Prestazioni ai lavoratori per ferie e gratifica natalizia e anzianità professionale edile (Fnape)

1. Modalità di rimborso GNF	24
-----------------------------	----

2. Prestazioni ai lavoratori per anzianità professionale edile ordinaria (Fnape)	25
3. Riferimenti contrattuali FNAPE E all. C	25

Capitolo C: Rimborsi alle imprese nei casi di malattia generica, infortunio sul lavoro e malattia professionale. Premialità e Fondo incentivo all'occupazione pag.

1. Riferimenti contrattuali	29
2. Modalità per ottenere il rimborso per malattia generica	29
3. Modalità per ottenere il rimborso per infortunio sul lavoro e malattia professionale	30
4. Premialità contributiva	31
5. Fondo incentivo all'occupazione	32
6. Fondo Territoriale per la qualificazione del settore	33

Capitolo D: Contratto provinciale integrativo al ccnl Edilizia Industria del

3 marzo 2022 34

Accordo sulla trasferta del 20/12/2023 45

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

ASSISTENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO INTEGRATIVI PROVINCIALI E DAGLI ACCORDI PROVINCIALI

La Cassa Edile compatibilmente con le disponibilità d'Esercizio, effettua le seguenti prestazioni nei confronti dei lavoratori iscritti (o, laddove precisato, per i familiari degli stessi) per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare delle prestazioni medesime.

Hanno diritto alle assistenze medesime – secondo le condizioni sotto specificate per ciascuna prestazione – i lavoratori iscritti presso la Cassa Edile alle dipendenze di imprese che alla data della domanda abbiano la regolarità ai fini DOL (Durc on line). Sono valide per la maturazione del diritto alle prestazioni anche le ore denunciate e versate presso le altre Casse Edili provinciali della Toscana (ove non previsto diversamente)

Il requisito dell'iscrizione del lavoratore all'atto della presentazione della domanda sarà verificato con l'accertamento della presenza del lavoratore nella denuncia di un'impresa iscritta alla Cassa Edile di Firenze almeno tre mesi prima della presentazione della domanda di prestazione, fermo restando il possesso degli altri requisiti a quella data.

Le prestazioni di cui al presente Regolamento, decorrenti dal 1/10/2022, salvo specifiche nelle singole prestazioni, saranno valutate a livello annuale per verificarne la sostenibilità economica.

PREMIO MATRIMONIALE/UNIONE CIVILE

Il contributo viene erogato in occasione del matrimonio o unione civile dei lavoratori iscritti.

Diritto alla prestazione

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore) oppure abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda;
- b) Nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- a) Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto al premio hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa con i criteri di cui in premessa, alle dipendenze di imprese alle dipendenze di imprese in regola ai fini DOL (Durc on line)

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo lordo pari ad Euro 250,00=.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data del matrimonio/unione civile.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia del certificato civile di matrimonio o di unione civile.

PREMIO GIOVANI

1) Premio Giovani

L'importo della prestazione è pari ad Euro 700,00 netti.

Il premio viene erogato a favore dei giovani – alle dipendenze di imprese edili – che entrano nel settore edile sino a 29 anni di età e che siano stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 24 mesi di calendario, per i quali sia stato regolarmente versato

l'accantonamento suddetto purché gli interessati al momento della presentazione della domanda risultino alle dipendenze di imprese edili regolarmente iscritte ad una Cassa Edile di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 del CCNL 29/1/2000 e successivi.

Diritto alla prestazione

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda con i criteri di cui in premessa, e che abbiano maturato nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze tra ore lavorate, ore di infortunio, ore di malattia, ore di permesso sindacale nei 12 mesi precedenti alla richiesta.

-Eccezioni alla condizione di "permanenza"

Se il lavoratore è disoccupato sino ad un massimo di 90 giorni, o presta servizio militare di leva, oppure risulta iscritto presso altre Casse Edili di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23/01/2000, tali periodi non sono ostativi ai fini del raggiungimento del diritto, però non sono utili ai fini del conteggio del periodo di permanenza.

Modalità per ottenere il premio

Gli aventi diritto sono tenuti a presentare apposita domanda alla Cassa Edile, da redigersi sul modulo predisposto dalla Cassa stessa, presentando, all'occorrenza, fotocopia del congedo militare.

Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 360 giorni dalla data di maturazione del diritto purché gli interessati al momento della presentazione della domanda, risultino alle dipendenze di imprese edili regolarmente iscritte ad una Cassa Edile di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 del Contratto Collettivo di Lavoro 3/3/2022.

BONUS NASCITA O ADOZIONE O AFFIDI AUTORIZZATI

Il contributo viene erogato in occasione della nascita o dell'adozione o affido autorizzato di un figlio del lavoratore iscritto.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile (criterio in premessa), e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- b) Nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- c) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa, con i criteri di cui in premessa, alle dipendenze di imprese in regola ai fini DOL (Durc on line)

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo pari ad Euro 200,00= netti.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della nascita o dell'adozione o dell'affido autorizzato.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande per le nascite o le adozioni successive al 1/10/2022.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia del certificato di nascita o di adozione o di affido autorizzato
- c) autocertificazione che attesti che il lavoratore è il padre

DONAZIONE DI SANGUE-MIDOLLO OSSEO-PLASMA

Il contributo viene erogato in occasione della donazione da parte del lavoratore iscritto.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) Nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa (con i criteri di cui in premessa) alle dipendenze di imprese in regola ai fini DOL (Durc on line)

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo lordo pari ad Euro 50,00=.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della donazione.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande per le donazioni successive al 1/10/2022.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione della struttura sanitaria ove è stata effettuata la donazione

CONTRIBUTO UNA TANTUM AFFITTO CASA

Il contributo una tantum viene erogato, per ogni lavoratore, per un solo contratto di affitto. Si prenderanno in considerazione i contratti di affitto registrati e attivi in vigore al mese di luglio degli anni 2022-2023-2024. Il contratto di affitto registrato deve essere intestato o al lavoratore o ad un componente il nucleo familiare (risultante dal mod. ISEE), sia nel caso di residenza che di domicilio.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) Nr. 2.100 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 24 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Poter dimostrare di aver pagato l'affitto con ricevuta di pagamento entro i 6 mesi precedenti la data della domanda
- c) Avere un'attestazione ISEE sotto a Euro 30.000=
- d) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa con i criteri di cui in premessa, alle dipendenze di imprese in regola ai fini DOL (Durc on line)
- e)

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo pari ad Euro 200,00= lordi.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dal mese di luglio 2022 e dal mese di luglio 2023 e dal mese di luglio 2024.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande per i contratti di affitto in vigore nei mesi di luglio 2022, luglio 2023 e luglio 2024.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia del contratto di affitto intestato al lavoratore o ad un componente il nucleo familiare
- c) ricevuta ultimo pagamento riferita al massimo entro i 6 mesi antecedenti il mese in cui viene presentata la domanda
- d) attestazione ISEE inferiore a euro 30.000

CONTRIBUTO UNA TANTUM PER INGIUNZIONE DI SFRATTO PROPRIA RESIDENZA/DOMICILIO

Il contributo una tantum viene erogato, per ogni lavoratore, per una sola ingiunzione. Si prenderanno in considerazione i contratti di affitto registrati e attivi in vigore al mese di luglio degli anni 2022-2023-2024. Il contratto di affitto registrato deve essere intestato o al lavoratore o ad un componente il nucleo familiare (risultante dal mod. ISEE), sia nel caso di residenza che di domicilio.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) Nr. 2.100 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 24 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Avere un'attestazione ISEE sotto a euro 30.000=
- c) Aver ricevuto un'ingiunzione di sfratto
- d) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa con i criteri di cui in premessa, alle dipendenze di imprese in regola ai fini DOL (Durc on line)

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo pari ad Euro 500,00= lordi.

Termine e decorrenza per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data dell'atto di ingiunzione di sfratto

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia del contratto di affitto intestato al lavoratore o ad un componente il nucleo familiare
- c) copia atto ingiunzione sfratto
- d) attestazione ISEE inferiore a euro 30.000

CONTRIBUTO PER LAVORATORI CON FIGLI PORTATORI DI DIVERSA ABILITA'

Il contributo viene erogato ai lavoratori che hanno figli (anche adottivi) portatori di handicap la cui gravità sia accertata ai sensi dell'art.3 comma 3 e dell'art. 4 della Legge 104/1992.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) Nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa con i criteri di cui in premessa, alle dipendenze di imprese in regola ai fini DOL (Durc on line)

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo lordo pari ad Euro 400,00= per ogni figlio portatore di handicap. Il contributo viene erogato una sola volta nell'anno solare

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile entro il 30/6 successivo all'anno di riferimento.

Decorrenza della erogazione

La prestazione, decorrente dal 1/10/2022, viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande per tutti i casi aventi i suddetti requisiti.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) verbale della ASL dove risulti il grado di handicap del figlio ai sensi dell'art.3 comma 3 e dell'art. 4 della Legge 104/1992
- c) autocertificazione che attesti che il lavoratore è il padre

CONTRIBUTO PER LAVORATORI CHE SI INSINUANO AL PASSIVO DI PROCEDURE CONCURSUALI

Il contributo viene erogato ai lavoratori che si insinuano al passivo di una procedura concorsuale relativamente ad imprese iscritte presso la Cassa Edile di Firenze, la cui procedura risulti agli atti dell'Ente. Decorre dalle insinuazioni al passivo datate dal 1/10/2022

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda con i criteri di cui in premessa.

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo lordo pari ad Euro 150,00=

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 gg dalla data dell'insinuazione al passivo da parte dei lavoratori.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande a decorrere dalle insinuazioni al passivo datate dal 1/10/2022

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia dell'insinuazione al passivo e ricevuta di presentazione alla procedura

CONTRIBUTO UNA TANTUM POST LICENZIAMENTO PER LAVORATORI LICENZIATI PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORIO

Il contributo viene erogato ai lavoratori licenziati a causa del superamento del periodo di comporto. Si considerano i provvedimenti dal 1/10/2022.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto del licenziamento, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) Nr. 1.050 ore denunciate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Gli operai che hanno maturato i requisiti hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa con i criteri di cui in premessa, alle dipendenze di imprese in regola ai fini DOL (Durc on line).

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo lordo pari ad Euro 1.000,00=

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 gg dalla data della lettera di licenziamento.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande a decorrere dai provvedimenti datati dal 1/10/2022

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) copia della lettera di licenziamento dalla quale risulti, quale causale, il superamento del periodo di comporto

EROGAZIONE BONUS CENTRI ESTIVI

La Cassa Edile di Firenze riconosce, per il biennio 2023-2024, un Bonus “centri estivi” di € 250,00 lordi a tutti i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Firenze, in relazione alla frequenza dei propri figli di età inferiore/uguale ai 12 anni per poter usufruire dei centri estivi, campi estivi o ad attività di baby parking, entro i limiti della spesa sostenuta. L'importo di € 250,00 è riconosciuto per ogni figlio partecipante a centri estivi/campi estivi/attività di baby parking nell'anno di riferimento, ed è da considerarsi al lordo della ritenuta IRPEF.

Decorrenza della erogazione

La prestazione decorre dal 1° luglio 2023 (per tutte le fatture o ricevute pari o successive a detta data)

Requisiti per l'ottenimento del contributo

1. Il lavoratore deve aver maturato, tra Settembre e Giugno precedenti all'anno di riferimento riportato sul certificato e/o fattura, 700 ore di lavoro effettivo ordinario solo ed esclusivamente presso la Cassa Edile di Firenze.
2. Regolarità contributiva ai fini DURC dell'impresa datrice di lavoro al 30 giugno dell'anno di riferimento.

Termine di presentazione della domanda

Le domande di riconoscimento del contributo, corredate di tutti i documenti sotto elencati, dovranno pervenire alla sede della Cassa Edile entro il 31 MARZO dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Documentazione occorrente da allegare alla domanda

1. Autocertificazione dello stato di famiglia riportante tutti i dati anagrafici di ogni membro della famiglia (l'allegato è il solito che usiamo per i contributi scuola, oppure l'autocertificazione della paternità o maternità)
2. Attestazione del sostenimento della spesa per la frequenza al centro estivo, campo estivo o per attività di baby parking, recante il nome e cognome del partecipante, il timbro e la firma dell'ente erogatore;
3. La documentazione non firmata non sarà considerata valida e comporterà il rifiuto della pratica

PERMESSO DI SOGGIORNO

Al lavoratore straniero extra-comunitario che consegua o rinnovi il permesso di soggiorno viene riconosciuto l'importo di € 100,00 netti.

La prestazione è valida solo per i permessi di soggiorno che hanno data di rilascio / rinnovo a partire dal 1° luglio 2023.

La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida sino al 30 Settembre 2024, salvo eventuali proroghe.

Decorrenza della erogazione

La prestazione decorre dal 1° luglio 2023 (per i permessi rilasciati a partire dal 1° luglio 2023))

Termine di presentazione della domanda

Termine di presentazione della domanda: entro 6 mesi dalla data di rilascio / rinnovo del permesso di soggiorno

Documentazione occorrente da allegare alla domanda

- Copia del permesso di soggiorno rilasciato / rinnovato dal 1° ottobre 2023 o la ricevuta di presentazione di richiesta o rinnovo del permesso di soggiorno
- Fotocopia del Codice Fiscale del lavoratore

PREMIO FEDELTA' "UNA TANTUM"

A ciascun lavoratore dipendente che abbia maturato il diritto al Premio APE nel biennio precedente e che vanta 25 anni di versamento anche non continuativi in Cassa Edile di Firenze durante la propria carriera professionale, matura il diritto ad un "premio di fedeltà", consistente nella corresponsione, di un importo fisso pari ad € 200,00 netti. Tale premio avrà valenza una tantum e verrà consegnato, con attestato, in occasione di un evento specifico e per tale motivo organizzato.

Il requisito dei 25 anni lavorativi sarà calcolato alla data del 31/12 dell'anno precedente l'erogazione.

Tempistica pagamento

La prestazione sarà erogata in occasione del 1° maggio

Il premio fedeltà sarà intestato a Abbarchi Filippo nato il 30/4/1916

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

In via sperimentale, una tantum, per il solo anno 2023 e 2024, è riconosciuta una prestazione per favorire la conciliazione vita-lavoro.

La prestazione si riferisce:

- 1) Ad attività sportive presso Enti o Strutture o Associazioni la cui frequenza sia pari o superiore a 4 mesi.
- 2) Ad attività ricreative (corsi di vario tipo) presso Enti o strutture o Associazioni la cui frequenza sia pari o superiore a 4 mesi.

Riguardo alle predette attività si precisa che i lavoratori dovranno partecipare in maniera attiva, escludendo quindi essere spettatori.

La prestazione una tantum viene concessa per il solo lavoratore iscritto in Cassa Edile,
Viene riconosciuto l'importo di € 200,00 lordi.

Decorrenza della erogazione

La prestazione decorre dal 1° luglio 2023 (per tutte le fatture o ricevute pari o successive a detta data)

Termine di presentazione della domanda

Termine di presentazione della domanda: entro 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento

Documentazione occorrente da allegare alla domanda

- Fattura/ricevuta/quietanza di pagamento della retta
- Certificato di frequenza alla attività sportiva o ricreativa, per un tempo non inferiore a quattro mesi continuativi

CONTRIBUTO DI ASILO NIDO

I contributi vengono concessi per il concorso alle spese scolastiche dei figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Firenze che frequentino Asili nido legalmente riconosciuti o parificati di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione, Asili nido che operano nei Paesi dell'Unione Europea (in quest'ultimo caso con tutta la documentazione tradotta). Si includono altresì gli Asili Nido Statali o parificati al di fuori dell'Unione Europea (con tutta la documentazione tradotta).

I contributi vengono concessi per il concorso alle spese per l'iscrizione all'asilo nido dei figli del lavoratore regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Firenze. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare 400 ore denunciate e versate alla Cassa Edile di Firenze.

Documentazione occorrente

I lavoratori sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'iscrizione, sino e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno successivo.

Misure e modalità della erogazione

La prestazione è pari a euro 100,00 netti.
L'erogazione sarà intestata al lavoratore

Documentazione occorrente

Unitamente alla domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una autocertificazione dello stato di famiglia ed il certificato di iscrizione all'asilo nido.

CONTRIBUTO DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI

I contributi vengono concessi per il concorso alle spese scolastiche dei figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione, –e Scuole che operano nei Paesi dell'Unione Europea (in quest'ultimo caso con tutta la documentazione tradotta). Si includono altresì le Scuole Statali o parificate al di fuori dell'Unione Europea (con tutta la documentazione tradotta). Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze.

La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda. Nel caso in cui sulla domanda non venga indicato il codice IBAN, il bonifico verrà eseguito su quello presente in anagrafica. Nel caso invece in cui sulla domanda venga indicato un IBAN diverso da quello in nostro possesso, il bonifico sarà erogato su quest'ultimo.

Misure e modalità della erogazione

La prestazione è pari ad Euro 60,00 al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista.

Documentazione occorrente

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una autocertificazione dello stato di famiglia ed un'autodichiarazione ai sensi di Legge che certifichi l'iscrizione alla Scuola con autorizzazione per la Cassa Edile ad effettuare verifiche a campione (utilizzando il modulo in domanda). Nel caso delle Scuole operanti nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

CONTRIBUTI DI STUDIO – SCUOLE MEDIE INFERIORI

Contributi di iscrizione

I contributi vengono concessi per i figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi Stranieri. Vengono incluse anche Scuole riconosciute e accreditate ufficialmente dalla Regione Toscana con corsi anche triennali. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda. Nel caso in cui sulla domanda non

venga indicato il codice IBAN, il bonifico verrà eseguito su quello presente in anagrafica. Nel caso invece in cui sulla domanda venga indicato un IBAN diverso da quello in nostro possesso, il bonifico sarà erogato su quest'ultimo.

CONCORSO TASSE SCOLASTICHE

La prestazione è pari a euro 20,00= al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista

CONCORSO LIBRI SCOLASTICI

La prestazione è pari a euro 108,00= al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista.

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile uno stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed un'autodichiarazione ai sensi di Legge che certifichi l'iscrizione alla Scuola con autorizzazione per la Cassa Edile ad effettuare verifiche a campione (utilizzando il modulo in domanda). Nel caso delle Scuole operanti nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

CONTRIBUTI DI STUDIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI

a) Contributi di iscrizione

I contributi vengono concessi ai figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi Stranieri. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda. Nel caso in cui sulla domanda non venga indicato il codice IBAN, il bonifico verrà eseguito su quello presente in anagrafica. Nel caso invece in cui sulla domanda venga indicato un IBAN diverso da quello in nostro possesso, il bonifico sarà erogato su quest'ultimo.

Dopo i primi 2 anni obbligatori, e cioè dal terzo anno, è richiesta la condizione che l'allievo abbia frequentato l'Istituto Scolastico per almeno due mesi consecutivi ed anche per gli studenti che non abbiano maturato interamente tale requisito a causa di malattia. In quest'ultimo caso il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile il certificato medico per il figlio che è stato ammalato. La frequenza di due mesi dovrà essere auto certificata e la Cassa Edile dovrà essere autorizzata a fare le verifiche.

CONCORSO TASSE SCOLASTICHE E LIBRI SCOLASTICI

La prestazione è pari a euro 210,00 al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista.

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 1° dicembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile lo stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed un'autodichiarazione ai sensi di Legge che certifichi l'iscrizione alla Scuola con autorizzazione per la Cassa Edile ad effettuare verifiche a campione (utilizzando il modulo in domanda). Nel caso delle scuole operanti nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

b) Premi di profitto

I contributi vengono concessi ai figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi Stranieri. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda. Nel caso in cui sulla domanda non venga indicato il codice IBAN, il bonifico verrà eseguito su quello presente in anagrafica. Nel caso invece in cui sulla domanda venga indicato un IBAN diverso da quello in nostro possesso, il bonifico sarà erogato su quest'ultimo.

La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori che, a chiusura dell'anno scolastico, abbiano conseguito una votazione media pari o superiore a 7/10 (esclusi i voti di materie facoltative e complementari). Nel caso di voti espressi in giudizi si prendono a riferimento i seguenti parametri: sufficiente=6 buono=7 distinto=8 ottimo=9.

La prestazione è pari ad Euro 215,00 pro capite per ogni Anno scolastico al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista.

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare in cui ha termine l'anno scolastico. Unitamente a tale domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una dichiarazione della Scuola attestante i voti conseguiti per ogni singola materia. Nel caso delle Scuole operanti nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

CONTRIBUTI DI STUDIO - UNIVERSITA'

a) Contributi di iscrizione

I contributi vengono concessi ai figli a carico dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino i corsi di livello Universitario, anche in Paesi Stranieri. Hanno diritto all'assistenza i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda. Nel caso in cui sulla domanda non venga indicato il codice IBAN, il bonifico verrà eseguito su quello presente in anagrafica. Nel caso invece in cui sulla domanda venga indicato un IBAN diverso da quello in nostro possesso, il bonifico sarà erogato su quest'ultimo.

Non hanno diritto alla presente assistenza i figli dei lavoratori che abbiano già percepito da altre Casse Edili rimborsi allo stesso titolo ed i figli dei lavoratori che risultino fuori corso di oltre un anno.

Hanno diritto alla presente assistenza i figli dei lavoratori che possano vantare:

- 1°anno: almeno numero crediti pari ad un esame;
- anni successivi: il 50 % dei crediti dell'anno accademico per cui si fa domanda, purché in corso fin dal 1° anno

CONCORSO TASSE SCOLASTICHE

La prestazione è pari a Euro 400,00 al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista.

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile uno stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed una dichiarazione dell'Università attestante che lo studente ha acquisito i crediti di cui sopra e che gli stessi crediti sono relativi all'anno accademico iniziato nel mese di novembre dell'anno precedente. Nel caso delle scuole operanti nei Paesi Stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri via sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regola italiane.

Nel caso di studenti fuori corso per un massimo di un anno occorre presentare la fotocopia del libretto universitario o documento equivalente:

b) Premi di profitto

I contributi vengono concessi ai figli a carico dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino i corsi di livello Universitario anche in Paesi Stranieri. Hanno diritto all'assistenza i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate

sulla domanda. Nel caso in cui sulla domanda non venga indicato il codice IBAN, il bonifico verrà eseguito su quello presente in anagrafica. Nel caso invece in cui sulla domanda venga indicato un IBAN diverso da quello in nostro possesso, il bonifico sarà erogato su quest'ultimo.

Non hanno diritto alla presente assistenza i figli dei lavoratori/lavoratori che abbiano già percepito da altre Casse Edili rimborsi allo stesso titolo ed i lavoratori i cui figli risultino fuori corso di oltre un anno.

Il contributo viene erogato per ogni studente universitario - in regola con il piano di studi approvato dalla Presidenza della Facoltà - che abbia raggiunto negli esami sostenuti, nelle normali sessioni di esami dell'Anno Accademico, la media di almeno 24/30.

La prestazione è pari ad E. 995,00 al netto di eventuale applicazione della ritenuta d'acconto laddove prevista.

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo allegando una dichiarazione dell'Università attestante gli esami sostenuti e i crediti acquisiti e le votazioni conseguite per i singoli esami e che gli esami stessi sono tutti quelli previsti dal piano di studi approvato dalla Presidenza della Facoltà, in relazione all'Anno Accademico. Nel caso delle scuole nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regola italiane.

Nel caso di studenti fuori corso per un massimo di un anno occorre presentare la fotocopia del libretto universitario.

CONTRIBUTI DI STUDIO FIGLI DEI LAVORATORI CHE STUDIANO ALL'ESTERO (integra la regolamentazione sopra enunciata)

Riguardo alle modalità di erogazione tali contributi dovranno essere erogati ai lavoratori iscritti e non ai figli degli stessi lavoratori. A tal proposito l'importo dei contributi da erogare, rispetto al regolamento generale dei contributi di studio, sarà gravato della ritenuta di acconto

RIMBORSO SPESE PER DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESSO CENTRO ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATO

Regolamento valido DAL 1/10/2022 AL 31/12/2024

Il contributo viene erogato in relazione alla spesa per compilazione della dichiarazione dei propri redditi ed eventualmente congiunta a quella dei familiari, sostenuta annualmente dai lavoratori.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene riconosciuto una sola volta per anno solare, ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto di presentazione della domanda, e che abbiamo maturato il seguente requisito:

- a) maturazione di almeno n. 600 ore denunciate e versate presso la Cassa Edile di Firenze nei sei mesi precedenti o nei sei mesi successivi dalla presentazione della domanda;

Misure e modalità della erogazione

Il contributo è pari all'importo pagato per il servizio di denuncia dei redditi al CAF per un importo massimo di € 36,60 all'anno lordo. **IMPORTANTE:** la prestazione, nel caso sia stata sottoscritta una specifica convenzione, può essere erogata usufruendo di uno sconto diretto da parte del CAF. In tal caso il lavoratore NON dovrà fare alcuna domanda alla Cassa Edile.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sull'apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
- b) copia della fattura del CAF.

IMPORTANTE: la prestazione può essere erogata usufruendo di uno sconto diretto da parte del CAF solo nel caso in cui sia stata sottoscritta la specifica convenzione. In tal caso il lavoratore NON dovrà fare alcuna domanda alla Cassa Edile e non dovrà presentare alcuna documentazione.

Termine di presentazione della domanda

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura e comunque non oltre il 31/12 dell'anno successivo. Per chi usufruisce dello sconto diretto da parte del CAF non deve essere presentata alcuna domanda.

VESTIARIO E SCARPE DA LAVORO

La Cassa Edile fornirà ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte, in regola con i versamenti previsti dal Regolamento e dai Contratti: una fornitura estiva e una fornitura invernale di vestiario e scarpe da lavoro come da specifica sottostante.

Consegna

La consegna è prevista con le seguenti scadenze:

- fornitura estiva: entro il 30 aprile di ogni anno
- fornitura invernale: entro il 31 ottobre di ogni anno

La composizione dei vari Kit sarà, in occasione di ogni fornitura, definita dalla Cassa Edile.

Diritto alla fornitura

Fornitura estiva: hanno diritto i lavoratori che potranno far valere 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nel periodo 1° ottobre/ 30 settembre dell'anno precedente la data di consegna.

Fornitura invernale: hanno diritto i lavoratori che potranno far valere 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze tra ore lavorate, ore di infortunio, ore di permesso sindacale nel periodo 1° aprile/ 31 marzo dell'anno precedente la data di consegna.

Modalità di indicazione taglie, ordine e consegna

La Cassa Edile provvederà ad accertare i nominativi degli aventi diritto e tramite modalità informatiche e con l'utilizzo di una specifica piattaforma invierà telematicamente alle Imprese edili iscritte ed in regola con gli obblighi contributivi previsti, una lista nominativa di lavoratori aventi diritto con l'indicazione dei numeri e taglie registrati.

Le imprese dovranno, tramite la piattaforma indicata, procedere all'indicazione dei numeri e delle taglie mancanti relativamente ai lavoratori aventi diritto.

La Cassa Edile, per ogni fornitura e per ogni lavoratore, fornirà alle imprese un "Coupon" pari al valore della fornitura. Le imprese potranno quindi scegliere le scarpe da lavoro suggerite dalla Cassa Edile nonché il capo di vestiario. Il sistema rilascerà all'impresa una conferma di ordine e una fattura relativamente ai prodotti scelti il cui imponibile Iva, nel caso siano scelti i prodotti suggeriti, sarà integralmente coperto dal Coupon, restando il pagamento dell'iva a carico impresa che potrà procedere alle compensazioni previste. L'impresa potrà anche scegliere altri prodotti, purché vi sia una scarpa da lavoro. Anche in tal caso l'impresa scalerà dall'importo dovuto il valore del Coupon fornito dalla Cassa Edile. Il Fornitore, nei tempi contrattualmente previsti, consegnerà quindi gli articoli all'impresa, suddivisi per lavoratore. L'impresa consegnerà a sua volta gli articoli ai lavoratori aventi diritto in forza al momento della distribuzione del materiale.

I lavoratori rimarranno proprietari del materiale consegnato.

ASSISTENZA PER MALATTIA EFFETTUATA DIRETTAMENTE AI LAVORATORI DA PARTE DELLA CASSA DAL 271° AL 360° GIORNO DI INABILITA'

Mentre per il periodo dal 1° al 270° giorno la indennità di malattia viene erogata ai lavoratori direttamente dall'impresa, seguendo la regolamentazione sopra indicata, per il periodo successivo – dal 271° al 360° giorno di inabilità al lavoro – la Cassa Edile interviene direttamente a favore dei lavoratori con un contributo di € 20,66= giornalieri per tutti i giorni di calendario compresi nel periodo medesimo nei casi accertati dalla Cassa Edile dopo il 1° marzo 2001.

Nei casi accertati precedentemente il contributo giornaliero è pari a € 12,91= L'integrazione viene corrisposta alla condizione che tale inabilità derivi da una unica malattia continuativa e che in detto periodo i lavoratori non abbiano diritto a ricevere l'indennità per la malattia da parte dell'INPS.

Accordo 9/11/2004

A seguito del rinnovo del CCNL 20/5/2004 e più in particolare in relazione al nuovo dettato dell'art. 27, si precisa che la prestazione relativa all'assistenza per malattia effettuata direttamente ai lavoratori da parte della Cassa dal 271° al 360° giorno di inabilità continua ad essere erogata, con le modalità previste dal regolamento, ai lavoratori che non abbiano una anzianità superiore a tre anni e mezzo. Per i dipendenti con anzianità superiore a tre anni e mezzo la prestazione in questione viene sostituita integralmente dalla nuova previsione contrattuale (art. 27 lett.e)

Documentazione occorrente

I Lavoratori sono tenuti a presentare tempestivamente alla Cassa Edile il certificato medico attestante il periodo di inabilità al lavoro.

Decorrenza dell'indennità suddetta: pratiche che superano il 270° giorno dal 1° Febbraio 1992.

MALATTIA – RICOVERO OSPEDALIERO – OPERAI NON AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO INPS PER IL NUCLEO FAMILIARE

In caso di ricovero ospedaliero per malattia generica i lavoratori non aventi diritto all'assegno INPS per il nucleo familiare percepiscono dall'INPS, a mezzo dell'impresa datrice di lavoro, soltanto i 2/5 della indennità per inabilità temporanea.

La Cassa Edile, in questi casi, ove l'INPS abbia effettuato il pagamento in tale misura, corrisponde agli interessati una speciale integrazione calcolata sulla base di appositi coefficienti, stabiliti dalla Cassa stessa, da applicare alla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 3/3/2022 e tenuto conto delle somme erogate dalla ditta al lavoratore.

Le imprese edili, ove ricorra il caso in esame, sono tenute a spedire tempestivamente alla Cassa Edile copia del prospetto di liquidazione malattia INPS, compilato in ogni sua parte (compreso pertanto l'importo erogato al lavoratore) onde rendere possibile alla Cassa il conteggio del conguaglio dovuto all'interessato.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL 91° AL 360° GIORNO DI INABILITA' PER INFORTUNIO SUL LAVORO

Nel periodo dal 91° al 360° giorno di inabilità al lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale i lavoratori infortunati che hanno percepito l'assegno INPS per il nucleo familiare sino al 90° giorno possono richiedere alla Cassa Edile un contributo straordinario pari all'importo dell'assegno stesso.

A tal fine gli interessati sono tenuti a presentare tempestivamente alla Cassa una dichiarazione della impresa datrice di lavoro attestante l'importo giornaliero dell'assegno INPS corrisposto al lavoratore sino al 90° giorno di inabilità.

Tale contributo viene concesso alla condizione che il lavoratore non abbia percepito l'assegno INPS per il nucleo familiare nel periodo dal 91° al 360° giorno.

MORTE CONSEGUENTE A: MALATTIA GENERICA, T.B.C. E INFORTUNIO AL DI FUORI DEL LAVORO

- **Lavoratore sposato con figli e genitori a carico:**

€ 4.131,66 alla moglie oltre a € 180,76= per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.

- **Lavoratore non sposato, vedovo con figli e genitori a carico:**

€ 4.131,66 al nucleo familiare oltre a € 180,76 per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.

- **Lavoratore non sposato o vedovo senza figli e senza genitori a carico:**

€ 1.032,91= a coloro che assumono l'onere delle spese funerarie.

Modalità richieste e termine di presentazione delle domande da parte dei familiari

I familiari del lavoratore deceduto, per ottenere la relativa assistenza sono tenuti a presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile e comunque a pena di decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

MORTE CONSEGUENTE A INFORTUNIO SUL LAVORO O A MALATTIA PROFESSIONALE

- a) Lavoratore sposato con figli e genitori a carico:
- € 12.394,97= alla moglie oltre a € 216,91= per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- b) Lavoratore non sposato, vedovo con figli e genitori a carico:
- € 12.394,97 al nucleo familiare oltre a € 216,91 per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- c) Lavoratore non sposato o vedovo senza figli e senza genitori a carico:
- € 1.084,56 a coloro che assumono l'onere delle spese funerarie.

Modalita' richieste e termine di presentazione delle domande da parte dei familiari

I familiari del lavoratore deceduto, per ottenere la relativa indennità sono tenuti a presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile e comunque a pena di decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

INDENNITA' PER I FIGLI DEI LAVORATORI DECEDUTI

Importo della prestazione: euro 1.000,00= per ogni figlio che risulti a carico della famiglia del lavoratore deceduto. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione.

Modalita' richieste e termini di presentazione delle domande da parte dei familiari

I familiari del lavoratore deceduto sono tenuti a presentare domanda alla Cassa Edile, unitamente allo stato di famiglia entro 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

FONDO DI GARANZIA PER PRESTAZIONI CCPL/ACCORDI TERRITORIALI

Decorrenza e diritto

E' istituito un Fondo di Garanzia, avente separata ed autonoma gestione, allo scopo di effettuare anticipazioni riferiti alle prestazioni extracontrattuali entro i limiti delle disponibilità del Fondo stesso, agli operai dipendenti di imprese morose che risultino alle dipendenze di Imprese che siano state regolarmente iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Firenze per almeno due anni e per lo stesso periodo siano state in regola con tutti i versamenti, le relative denunce mensili. Gli interventi economici a favore dei lavoratori saranno finanziati fino a totale esaurimento del fondo garanzia esistente presso la Cassa Edile.

Misure e modalità della prestazione

Il Fondo di Garanzia, nel caso di capienza, anticiperà ai dipendenti delle Imprese di cui al punto 1, somme pari al 100% delle prestazioni extra contrattuali di cui al presente Regolamento. Nel caso di incapienza del Fondo le prestazioni saranno sospese.

PRESTAZIONI SANITARIE

Le prestazioni sanitarie sono erogate dal fondo Sanedil tramite Unisalute. Le istruzioni operative e i piani sanitari sono disponibili sul sito www.fondosanedil.it

PRESTAZIONI INFORTUNI

Le prestazioni relative agli infortuni sono erogate dal fondo Sanedil tramite Unipolsai. Le istruzioni operative, le garanzie offerte e il nomenclatore infortuni sono disponibili sul sito: <https://www.fondosanedil.it/>

PRESTAZIONE FONDO ANTICIPO PENSIONISTICO

Ai lavoratori prossimi alla pensione e che possano far valere i requisiti previsti dagli accordi nazionali, spettano, in alternativa, le seguenti prestazioni:

The infographic features a dark blue background with a red vertical bar on the right. At the top left, there are logos for the Casa delle Donne della Provincia di Firenze, CSO, and CNA. The main title 'FONDO ANTICIPO PENSIONISTICO' is in large white letters. Below it, a green heading states 'IL LAVORATORE POTRA' RICHIEDERE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI:'. Four options are listed, each with a red play button icon and a 'NOVITA' PERIODO' label. The options describe 24, 48, and 36 months of integration and voluntary contributions, and a 100% integration of NASPI. A final note in yellow text states that APE Sociale, Quota 100 e 103, and non-structural positions are excluded.

FONDO ANTICIPO PENSIONISTICO

IL LAVORATORE POTRA' RICHIEDERE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI:

- NOVITA' PERIODO** ▶ **24 MESI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO+24 MESI DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (CONTESTUALI)**
- NOVITA' PERIODO** ▶ **48 MESI DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (CHE CONSENTA MATURAZIONE DEL REQUISITO PENSIONISTICO)**
- NOVITA' PERIODO** ▶ **36 MESI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO (NELL'IPOTESI IN CUI AL NETTO DELLA NASPI CONSENTANO IL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA)**
- NOVITA' PREST.** ▶ **INTEGRAZIONE DELL'IMPORTO NASPI RICONOSCIUTO AL 100% FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO MASSIMO PREVISTO DALLA STESSA NASPI**

APE SOCIALE, QUOTA 100 E 103, NON ESSENDO STRUTTURALI, SONO ESCLUSE

Per la verifica del diritto i lavoratori dovranno contattare il Patronato del proprio Sindacato di riferimento.

C) PRESTAZIONI AI LAVORATORI PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

I) MODALITÀ DI RIMBORSO DELL' ACCANTONAMENTO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Art. 1 - Nel mese di luglio e nel mese di dicembre viene effettuato il rimborso ai lavoratori delle somme accantonate a loro favore a titolo di percentuale 14,20 rispettivamente per i periodi: 1° Ottobre - 31 Marzo e 1° aprile - 30 Settembre. - Tale rimborso viene effettuato con le seguenti modalità:

- 1) a mezzo bonifico bancario o postale, a richiesta degli aventi diritto.
- 2) a mezzo bonifici domiciliati postali per tutti gli altri lavoratori per i quali la Cassa Edile ha registrato nei propri archivi il codice fiscale

Le suddette modalità restano in vigore salvo eventuali modifiche stabilite in futuro dalla CNCE o da Accordi tra le Parti Sociali.

3) La Cassa Edile invierà a ciascun lavoratore tramite lettera ordinaria, anche avvalendosi di specifici servizi postali o mail, un prospetto riassuntivo della liquidazione riflettente:

- la data del bonifico bancario o postale ovvero la data in cui saranno disponibili i bonifici domiciliati postali;
- i singoli importi accreditati mensilmente a suo favore nel semestre cui il rimborso si riferisce;
- le ore lavorate mensilmente nel semestre suddetto;
- le eventuali detrazioni per anticipi concessi al lavoratore;
- altre eventuali detrazioni;
- l'importo netto di sua spettanza.

Art. 2 - Gli importi del 14,20% che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di emissione dei relativi rimborsi, possono essere utilizzati per le forme di assistenza dalla Cassa Edile.

Art. 3 - Il pagamento anticipato delle somme accantonate può avere luogo su domanda degli aventi diritto, nei soli casi cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, e cioè:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella edile o affine;
- b) espatrio dell'iscritto;
- c) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
- d) chiamata di leva alle armi o richiamo;
- e) morte dell'iscritto.

Art. 4 - Il pagamento della prestazione APE a favore dei lavoratori aventi diritto sarà effettuato dalla Cassa Edile alla scadenza prevista contrattualmente con le modalità di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 dell'art.1. Relativamente ai punti 4 e 5, il prospetto riassuntivo evidenzierà tutte le informazioni attinenti al calcolo della prestazione APE.

Art. 5 - Gli importi APE che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di emissione degli stessi importi, saranno riversati nel Fondo Ape.

PRESTAZIONI AI LAVORATORI PER ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA FNAPE

FNAPE

A decorrere dal 1/10 2014 è stato costituito il FNAPE (Fondo nazionale anzianità professionale edile). Il 24 aprile 2015 le Parti Sociali Nazionali hanno definito la regolamentazione del Fnape.

Il fnape applica la normativa contenuta del “regolamento dell’anzianità professionale edile” previsto in tutti i ccnl.

Ai fini della corresponsione della prestazione Ape le Casse Edili trasmetteranno al Fnape il livello di erogazione maturato da ciascun lavoratore per la prestazione ape.

Allo scopo di verificare il possesso dei requisiti contrattuali necessari per il diritto alla prestazione Ape, il Fnape acquisisce dalla Banca dati nazionale ape le ore trasmesse per ciascun lavoratore dalle Casse Edili.

Il Fnape riceve dalle Casse Edili i contributi relativi alla prestazione APE secondo le tabelle contributi in vigore.

Le Casse Edili richiedono alle imprese il versamento di un “contributo minimo ape” sulla base dei valori stabiliti dal ccnl e dagli Accordi nazionali

La prestazione ape verrà erogata dalle Casse Edili. A tal fine ogni Cassa Edile riceverà dal Fondo, entro il 30/4 di ciascun anno, i dati relativi ai nominativi dei lavoratori beneficiari e all’importo della prestazione da erogare per ciascun lavoratore, la somma complessivamente necessaria per corrispondere la prestazione stessa ai suddetti lavoratori.

Gli adempimenti fiscali relativi alla prestazione Ape in relazione a quanto previsto saranno in capo alla Cassa Edile che ne avrà effettuato l’erogazione.

Per la verifica delle ore accreditate per ciascun lavoratore, le Casse Edili avranno la facoltà di consultare il server Fnape tramite apposita procedura.

Le Parti concordano sulla istituzione del Fondo Fnape con decorrenza dal 1° aprile 2022.

Il Fnape sarà costituito quale Ente autonomo entro il 31/12/2022.

Per quanto riguarda l’aliquota contributiva Fnape e il contributo minimo, queste sono di volta in volta stabilite dalle Parti Sociali Nazionali. Il contributo minimo è previsto a nr. 140 ore dal 1° ottobre 2022, a nr. 150 ore con decorrenza 1° ottobre 2023 e a 160 ore dal 1/10/2024.

A favore del lavoratore è istituita una prestazione riferita alla Anzianità Professionale Edile a seguito del versamento da parte delle imprese di uno specifico contributo.

L’operaio matura l’A.P.E.O quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando le ore previste dall’allegato C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che invitiamo tutti a consultare. La prestazione viene calcolata moltiplicando il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel secondo anno del biennio per i coefficienti di cui alle tabelle contrattuali (suddivisi per categorie e numero di erogazioni APEO percepite). Dette tabelle sono riepilogate nell’allegato C del CCNL.

La prestazione di APE ordinaria viene effettuata da parte della Cassa Edile entro il 1° maggio di ogni anno.

I) RIFERIMENTI CONTRATTUALI allegato “c” CCNL

1. All’operaio che in un biennio abbia maturato l’anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell’anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
2. L’operaio matura l’anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di

assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.

3. La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2:

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragr. 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragr. 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione.

Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodo di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, semprechè l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa Edile l'importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 65° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4. In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragr. 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art. 19 del c.c.n.l., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

- a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;
- b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per la festività di cui all'art. 18.

La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per l'anzianità professionale edile".

6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragr. 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragr. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

La Cassa Edile registra altresì:

- 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
- 104 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Le ore di congedo per maternità/paternità e le ore di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.lgs. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'allegato C) del CCNL (ndr ai fini della prestazione APE ordinaria)

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad un'altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.

L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.

7. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.

8. Le Associazioni nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi.

Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.

9. Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del Regolamento medesimo.

10. La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.

MODALITÀ DI RIMBORSO DELL'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE (FNAPE)

Art. 1 – Il pagamento della prestazione APE a favore dei lavoratori aventi diritto sarà effettuato dalla Cassa Edile, alla scadenza prevista contrattualmente, con le modalità previste da accordi tra le Parti Sociali o delibere degli Organi competenti della Cassa Edile. Il prospetto riassuntivo evidenzierà tutte le informazioni attinenti al calcolo della prestazione APE.

Art. 2 – Gli importi APE che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di emissione degli stessi importi, saranno riversati al FNAPE.

RIMBORSI ALLE IMPRESE NEI CASI DI MALATTIA GENERICA, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

1) RIFERIMENTI CONTRATTUALI

In conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 7 Ottobre 1987 fra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori edili FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, le imprese edili a far tempo dal 1° aprile 1988 sono tenute ad effettuare le erogazioni in oggetto direttamente a favore dei lavoratori alle proprie dipendenze, in sostituzione delle prestazioni corrisposte agli operai dalla Cassa Edile che cessano così da tale data. A tale scopo le imprese sono tenute a seguire le norme previste dagli artt. 27 e 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29/1/2000 e successive modifiche nonché quanto previsto nell'Allegato "L" dello stesso C.C.N.L.

Le Associazioni Nazionali sopra indicate hanno stabilito in particolare che le somme erogate dalle imprese per il titolo suddetto debbono essere mutualizzate presso la Cassa Edile a norma della regolamentazione contenuta nel protocollo contrattuale per la malattia e infortunio allegato al Contratto stesso demandando alle Associazioni Provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori la scelta delle modalità da seguire per far sì che le imprese vengano reintegrate delle somme suddette.

Pertanto in conformità a tale mandato, in data 17/03/1988 si sono incontrate: l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze con le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL, decidendo in merito quanto appresso indicato.

- Le somme erogate dalle imprese edili ai lavoratori per malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, a far tempo dal 1° Aprile 1988, devono essere restituite alle imprese stesse da parte della Cassa, in tempi brevi, previa documentazione da trasmettere alla Cassa stessa da parte delle imprese che, a tal fine, sono tenute a compilare gli appositi campi predisposti sulla denuncia telematica.
- la Cassa Edile effettua il rimborso alle imprese che abbiano versato alla Cassa l'accantonamento ed i contributi relativi al mese avanti a quello precedente l'evento stesso.

2) MODALITA' PER OTTENERE IL RIMBORSO PER MALATTIA GENERICA

Con l'entrata in vigore dal 1° ottobre 2005 della denuncia telematica obbligatoria e in applicazione all' Accordo Nazionale 23.03.2020, si impone l'obbligo di **allegare, unitamente alla denuncia mensile**, i seguenti documenti:

- a) **Numero del Certificato telematico INPS**
- b) **Copia busta Paga dell'operaio interessato**
- c) **Copia del relativo bonifico**

In caso di **certificato ospedaliero** o **ricovero** è necessario inviare unitamente alla denuncia o per mail la copia rilasciata dall'ospedale o dal Pronto Soccorso per coprire l'intero periodo di malattia. La Cassa Edile rimborserà gli importi entro la scadenza dei versamenti del mese successivo a quello di pagamento, salvo i casi di morosità o di documentazione assente o incompleta.

Hanno diritto ad ottenere il rimborso delle somme erogate ai propri dipendenti, per i titoli suddetti, da parte della Cassa Edile, le imprese che risultino in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

La Cassa Edile all'atto dell'invio alle imprese dell'assegno di rimborso o del bonifico bancario/postale, trasmette alle stesse un prospetto con l'indicazione per ogni lavoratore del periodo di malattia, e di quanto rimborsato dalla Cassa Edile a favore dell'impresa in conformità alla presente normativa nazionale.

3) MODALITA' PER OTTENERE IL RIMBORSO PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Adempimenti delle imprese

1° DENUNCIA DI INABILITA' AL LAVORO

L'impresa è tenuta a compilare gli appositi campi sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati per ogni operaio inabile al lavoro.

2° Documentazione da allegare alla denuncia

a) CON LA PRIMA DENUNCIA DI INFORTUNIO

- o Copia della denuncia presentata all'I.N.A.I.L.
- o Copia del certificato iniziale I.N.A.I.L. di prognosi
- o Copia certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per il quale si richiede il rimborso

b) CON LE EVENTUALI DENUNCE INTERMEDIE

- o Copia certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per il quale si richiede il rimborso

c) CON LA DENUNCIA FINALE DI GUARIGIONE

- o Copia certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per la quale si richiede il rimborso
- o Copia del prospetto finale di liquidazione I.N.A.I.L. (quando è disponibile)

LA CASSA EDILE INFORMA CHE NON POTRANNO ESSERE RIMBORSATE ALLE IMPRESE LE DENUNCE INCOMPLETE, INESATTE OVVERO MANCANTI DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA INDICATA. LE IMPRESE SONO RESPONSABILI DEGLI EVENTUALI ERRORI E/O OMISSIONI NELLA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE.

B) PREMIALITA' CONTRIBUTIVA

REGOLAMENTO PER RICONOSCIMENTO DELLA PREMIALITA' CONTRIBUTIVA ALLE IMPRESE

Per le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati è stabilito, per un periodo sperimentale di tre anni, un riconoscimento premiale pari alle seguenti percentuali per fasce, da calcolarsi sul contributo a carico impresa (escluso accantonamento).

PERCENTUALE DELLA PREMIALITA' PER FASCE:

Per le imprese che possono far valere nel mese di novembre di ogni anno:

Prima fascia: da 24 a 60 mesi consecutivi di versamenti la premialità sarà pari allo 0,20% sulla massa salari versata nell'anno di riferimento.

Seconda fascia: da 61 a 120 mesi consecutivi di versamenti la premialità sarà pari allo 0,40% sulla massa salari versata nell'anno di riferimento

Terza fascia: da 121 mesi ed oltre consecutivi di versamenti la premialità sarà pari allo 0,60% sulla massa salari versata nell'anno di riferimento

Al termine dei tre anni la prestazione sarà verificata sulla base delle disponibilità economiche del fondo.

PERIODO DI RIFERIMENTO, REQUISITI E MODALITA' DI EROGAZIONE

I periodi sui quali viene calcolata la premialità saranno i seguenti:

1° anno – dal mese di giugno 2022 al mese di settembre 2022 (di competenza)

2° anno – dal mese di ottobre 2022 al mese di settembre 2023

3° anno – dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023

La premialità sarà corrisposta alle imprese con detrazione sulle somme dovute nella denuncia di febbraio di ogni anno.

Ad esempio

1° anno – dal mese di giugno 2022 al mese di settembre 2022 (di competenza) la premialità sarà corrisposta detraendo l'importo dal totale denuncia di febbraio 2023.

E così via per gli altri due anni.

In tutto il periodo di iscrizione alla Cassa Edile di Firenze le imprese devono essere in regola con gli adempimenti contributivi ed in regola correntemente. Per essere in regola correntemente si considera fino alla denuncia di novembre ogni anno. **Le imprese devono altresì possedere un durc valido ed in regola.**

Ad esempio

1° anno le imprese devono essere in regola fino al novembre 2022 compreso

Le imprese che non risulteranno in regola potranno regolarizzare la posizione entro il 30/6 di ogni anno. Ove con il 30/6 l'impresa risulterà ancora irregolare, perderà il diritto alla premialità. Ove invece l'impresa si regolarizzi la correntezza contributiva sarà verificata non al mese di novembre, ma all'ultimo mese scaduto.

Le imprese che regolarizzeranno la propria posizione entro il 30/6 riceveranno la premialità con la prima denuncia utile, fatti salvi i tempi tecnici.

Le imprese, per percepire la premialità, devono altresì:

- a) aver presentato regolarmente la scheda anagrafica di tutti i lavoratori alle proprie dipendenze;
- b) Essere in regola con la formazione 16 ore prevista per il primo ingresso dei lavoratori nel settore edile effettuata dalla Scuola Professionale Edile

ATTRIBUZIONE MESI DI ISCRIZIONE

Per l'attribuzione dei mesi consecutivi di iscrizione, il periodo minimo sarà considerato verificando i mesi dalla denuncia di novembre 2022 compresa. Si considereranno tutte le mensilità versate in Cassa Edile di Firenze, esclusi i mesi di sospensione o privi di ore utili al pagamento, che interrompono quindi la consecutività.

COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO PREMIALE

La premialità sarà erogata dalla Cassa Edile nel mese di febbraio successivo al periodo di competenza.

L'importo spettante per premialità sarà accreditato sulla denuncia del mese di febbraio e andrà in detrazione dell'importo dovuto.

Ad esempio

Per il 1° anno, periodo da marzo 2022 a settembre 2022, la premialità sarà erogata nel mese di febbraio 2023.

Non occorrerà presentare alcuna domanda alla Cassa Edile.

Le Imprese che, pur avendo il periodo minimo richiesto (vedi sopra), non saranno in possesso dei requisiti (ad esempio per irregolarità contributiva o mancata consegna schede anagrafiche dei lavoratori o che non siano in regola con i corsi 16 ore per il primo ingresso dei lavoratori nel settore), saranno avvisate con una comunicazione da parte della Cassa Edile nel mese di febbraio di ogni anno.

C) FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE

Le Parti Sociali Nazionali hanno sottoscritto un accordo per regolamentare il Fondo incentivo all'occupazione, in attuazione di quanto previsto dall'allegato 4 del ccnl 18/7/2018.

Il Fondo entra in vigore il 1 settembre 2020.

Il Datore di lavoro, potrà richiedere alla Cassa Edile presso cui è iscritto l'operaio al momento dell'assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione su contributi dovuti alla medesima Cassa Edile, al fine di incentivare l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale.

L'incentivo è così strutturato:

- **€ 600 (sotto forma di compensazione sui contributi)** previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali di settore delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuata;
- **€ 150 quale voucher di formazione (bonus formazione)** da spendere presso le scuole edili del sistema, entro 180 giorni dall'assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale. L'impresa potrà scegliere tra i corsi in essere nella Scuola Edile. Laddove l'impresa non trovasse un corso che risponda alle sue esigenze, il voucher sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell'attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.

- L'incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del "Fondo incentivo all'occupazione" costituito presso ciascuna Cassa Edile. La compensazione avverrà con la prima denuncia utile.
- L'incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dal 1/1/2020;
- E' riconosciuto per i lavoratori che al momento dell'assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni)
- Il datore di lavoro dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione. A tal fine la Cassa Edile verificherà la regolarità tramite sistema BNI della Cnce
- Ai fini del riconoscimento dell'incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile ove risulti iscritto il lavoratore (vedasi tabella allegata all'accordo)
- L'incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni
- L'incentivo sarà concesso per un numero di assunzioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno nella Cassa Edile competente. In ogni caso all'impresa sarà concesso un incentivo a prescindere dal numero dei lavoratori occupati nel precedente anno. Se si raggiunge il predetto limite, una nuova richiesta potrà essere fatta soltanto decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione
- L'incentivo sarà riconosciuto una sola volta per ogni lavoratore
- L'impresa dovrà fare la richiesta **alla Cassa Edile tramite PEC** entro 30 giorni dalla data di assunzione. Per le assunzioni dal 1/1/2020 al 30/9/2020 le istanze dovranno essere presentate entro il 30/9. Entro il 31/10/2020 saranno effettuate le graduatorie e sarà inviata comunicazione alle imprese interessate. Le graduatorie, a regime, saranno fatte nel mese di aprile e nei mesi di ottobre, a seconda della data di presentazione della domanda. Gli incentivi saranno erogati sulla base della capienza del fondo.

D) Fondo Territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali (Decorrenza gennaio 2024)

Alle imprese che possono far valere i requisiti di cui agli accordi Nazionali in materia, sono previste le seguenti prestazioni:

- Incentivo per frequenza Corso di Formazione (lett. A accordo)
- Incentivo inquadramento (lett. B accordo)
- Buono formazione (lett. C accordo)

Le modalità per la presentazione delle domande e per il pagamento delle prestazioni saranno comunicate con lettera alle imprese non appena possibile ed in ogni caso, successivamente alla pubblicazione del Catalogo Formativo Nazionale)